



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI MACERATA**

riunito in camera di consiglio nella seguente composizione

Dott. Paolo Vadalà	Presidente
Dott. Enrico Pannaggi	Giudice rel.
Dott.ssa Filomena Di Gennaro	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata di:

**CAPPELLACCIO Nello** (C.F.: CPPNLL47D05F45L), nato a Montecassiano (MC) il 25.04.1947, residente a Recanati (MC), via Contrada Saletta n. 42, difeso dall'avv. Cinzia Bruschi del foro di Ancona, con studio in Ancona, corso Mazzini n. 122;

letto il ricorso rubricato al N. **5-1/2024** presentato in data 26 gennaio 2024 "*per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato*" ex art. 268 e seguenti c.c.i. d.lgs del 12 gennaio 2019 n. 14 (ccii)", ed esaminata la documentazione allegata;

udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che, essendo stato il ricorso presentato dal debitore, non si ritiene necessaria l'audizione del medesimo;

rilevato che al ricorso è allegata relazione redatta dall'OCC di Macerata nella persona del dott. Felice D'Amora che, come previsto dall'art. 269, comma 2, CCI ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente ed ha espresso un giudizio positivo sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione allegata al ricorso;

ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 268, comma 1 e 27, comma 3, CCI;

considerato che, come rappresentato analiticamente nella relazione dell'OCC "*il sig. Cappellaccio Nello è imprenditore agricolo dal 01.01.1973, quale allevatore di conigli con sede a Recanati (MC), in via Saletta n. 42 (p.i.: 00674070438). La ditta individuale è iscritta nel registro delle imprese come "piccolo imprenditore coltivatore diretto al numero REA: MC -130458"*";

rilevato, ancora, che il ricorrente, il quale convive con la coniuge Bilardo Lucia, titolare di trattamento pensionistico di €796,33 (importo già pignorato nella misura di un quinto), è, in proprio, titolare di un reddito da pensione di circa €623,11 (già pignorato nella misura di un quinto), e risulta gravato da un debito complessivo di €1.085.790,24 (di cui €593.900,49 in via privilegiata; €486.263,75 in chirografo), debito in massima parte derivante dal pregresso svolgimento dell'attività di imprenditore agricolo;

ritenuto, per come attestato dal gestore nominato dall'O.C.C., che il reddito disponibile familiare, come sopra indicato, al netto delle spese di mantenimento quantificate in €1.225,00 mensili, non appaia in alcun modo sufficiente a garantire il regolare pagamento del rilevante debito, facendo, quindi, emergere con evidenza la ricorrenza di una condizione di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c) CCII;

rilevato che il ricorrente Cappellaccio Nello ha messo a disposizione dei creditori l'intero suo patrimonio e, in particolare, la proprietà dell'abitazione familiare, come in atti meglio individuata, già oggetto di pignoramento nell'ambito dell'esecuzione immobiliare N. 229/15 R.G. (trattasi di cespite immobiliare stimato inizialmente in €457.161 e, nella attualità, posto in vendita al valore a base d'asta di €149.803 al lordo del prossimo ribasso), oltre all'unico bene mobile costituito da una autovettura Alfa Romeo immatricolata nel 2011,

rilevata l'assenza di domande di accesso da parte del ricorrente a procedure alternative di composizione della crisi o dell'insolvenza previste dal Titolo IV del CCII;

rilevato che l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3 CCII all'Agente della riscossione ed agli uffici fiscali degli Enti Locali;

ritenuto che la documentazione consenta la ricostruzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della parte debitrice ricorrente;

ritenuta in definitiva ammissibile la domanda;

ritenuto, in ragione del modesto reddito del ricorrente e dell'età avanzata dello stesso, che possa trovare accoglimento la richiesta di non ordinare, sino alla eventuale aggiudicazione di detti beni, l'immediato rilascio dell'immobile (adibito a casa familiare) e dell'autovettura in uso al debitore, bene mobile peraltro di pressoché nullo valore economico;

#### **PQM**

Visti gli artt. 1, 2, 268, 269, 270 CCII;

#### **dichiara**

l'apertura della liquidazione controllata di Cappellaccio Nello, in premessa generalizzato;

**nomina**

giudice delegato il dott. Enrico Pannaggi e liquidatore l'OCC, nella persona del dott. Felice D'Amora

**assegna**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10 comma 3 CCII;

**autorizza**

il debitore a mantenere, sino alla aggiudicazione, la disponibilità del bene immobile e del veicolo indicato nel ricorso;

**fissa**

il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.225,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

**dispone**

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per i crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

**dispone**

a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Macerata, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore, e la pubblicazione della stessa nel registro delle imprese;

**dispone**

a cura del liquidatore la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, in relazione ai beni immobili e mobili registrati;

**dichiara**

la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;

**manda**

alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza al ricorrente ed al liquidatore nominato, nonché per la comunicazione al giudice dell'esecuzione immobiliare N. 229/15 R.G.

**dispone**

invece che la presente sentenza sia notificata, a cura del liquidatore, ai creditori e ai titolari dei diritti sui beni del debitore.

Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.

Il Giudice estensore  
Dott. Enrico Pannaggi

Il Presidente  
Dott. Paolo Vadalà

TRIBUNALE DI MACERATA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi, li 21/02/2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. *Stefano Cimarelli*